

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4909 del 15/09/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, via Mori n° 690
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5086 del 15/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, via Mori n° 690

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel San Pietro Terme, via Mori n° 690 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo (subirrigazione) ⁴
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di dilavamento in acque superficiali ⁵
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....." ..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷

5. Obbliga la società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl., c.f 00553710377 e p. iva 00514971209, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, via Mori n° 690, ha presentato in data 24/12/2015 al Suap del comune di Castel San Pietro Terme una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale⁹ per l'attività svolta di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di reflui idrici domestici sul suolo¹⁰, dello scarico di acque domestiche e di dilavamento in acque superficiali¹¹ e delle emissioni in atmosfera¹².

In data 01/03/2016 è pervenuta la nota di HERA Spa Direzione Acque¹³, Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, sulla base della quale si apprende che gli scarichi richiesti nella pubblica fognatura in oggetto si immettono in realtà in un collettore di lottizzazione, in parte ancora in costruzione, non facenti parte della rete di pubblica fognatura.

In data 01/08/2017 è pervenuta, da parte dell'Azienda Ortofrutticola Parma Srl, la richiesta di continuazione degli attuali scarichi di reflui in acque superficiali e nel suolo fino al completamento delle opere di urbanizzazione in corso ed all'affidamento della rete fognaria ad HERA Spa, secondo le attuali autorizzazioni rilasciate dal comune di Castel San Pietro e dalla Provincia di Bologna.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/512 del 19/01/2016, **pratica SINADOC n° 4128 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione allo scarico di reflui domestici nel suolo mediante subirrigazione rilasciata del SUAP del comune di Castel San Pietro n°2089/2013 del 09/07/2013

¹¹ Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di dilavamento in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG n°145042 del 16/09/2011

¹² Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG n° 108958 del 28/04/2005

¹³ Nota di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/3511 del 01/03/2016

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

In data 18/08/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Castel San Pietro¹⁴ in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici nel suolo.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestici e di dilavamento in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestici sul suolo come individuati in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/19403 del 18/08/2017

¹⁵ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Autorizzazione Unica Ambientale

ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl - Comune di Castel San Pietro Terme - via Mori n° 690

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi svolta dalla società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Pietro Terme, via Mori n° 690, secondo le seguenti prescrizioni, ed in coerenza con i limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti in emissione stabiliti dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°2236/09 e smi:

1. La società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: INSACCATRICE

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	10 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

EMISSIONI E2 - E3 - E4 PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI – CENTRALE TERMICA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001, UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di

funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salvAmbientali su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Entro sei mesi dalla data del presente atto la presa di campionamento dell' emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma

4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall' ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl. - Comune di Castel San Pietro Terme - via Mori n° 690

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque industriali assimilate alle domestiche e di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico 1

Scarico in fosso di campagna che confluisce nello Scolo Biola di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dalle attività di lavaggio patate e carote con acqua. Le acque reflue industriali sono assimilate ad acque reflue domestiche per caratteristiche qualitative ai sensi dell'art. 101 punto 7 e) del D.Lgs.152/2006.

Scarico 2

Scarico in fosso di campagna che confluisce nello Scolo Biola di acque reflue di dilavamento costituite dall'unione di acque lavaggio pavimentazioni e di acque meteoriche di dilavamento di coperti. La linea fognaria che raccoglie acque di lavaggio pavimentazioni è dotata di sistema di trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione.

Scarico 3

Scarico in fosso di campagna che confluisce nello Scolo Biola di acque meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a parcheggio autovetture. Prima dello scarico è installato un sistema di trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico sul suolo mediante sub-irrigazione di acque reflue domestiche (competenza amministrativa del Comune di Castel San Pietro Terme. Vedi Allegato C al presente atto).
- tre immissioni di acque meteoriche di dilavamento da coperti nello stesso fosso di campagna confluyente nello Scolo Biola. Tali immissioni non sono soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 in materia di sistemi di gestione acque di pioggia.

Prescrizioni

Scarico 1

1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, considerato che il ciclo produttivo che le origina prevede il recupero nei processi di lavaggio di circa il 90 % dell'acqua, non è soggetto a particolari limiti di accettabilità fissati dalla Tab. D della D.G.R. 1053/2003, ma a sole prescrizioni di carattere gestionale;
2. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - Sia installato un pozzetto di ispezione/campionamento per lo scarico 1 sulla rete di raccolta delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, posto a valle del trattamento di sedimentazione, prima dello scarico nel fosso ricettore;
 - Sia garantita la periodica manutenzione e pulizia del sistema delle condotte, del sistema di trattamento e dei pozzetti di raccordo e/o ispezione;
 - I materiali originati dalle operazioni di manutenzione e pulizia siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
 - Lo scarico non deve provocare inconvenienti ambientali quali emanazioni di cattivi odori e aerosol ovvero ristagno o impaludamento del corpo idrico ricettore;

Scarico 2

3. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006, lo scarico delle acque di lavaggio deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 - Parte Terza con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e Tensioattivi Totali;
4. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - Sia installato un pozzetto di ispezione/campionamento per lo scarico 2 sulla rete di raccolta delle acque di lavaggio, posto a valle del trattamento e prima dello scarico nel fosso ricettore;
 - I lavaggi delle pavimentazioni siano effettuati solo con acqua senza utilizzo di detergenti contenenti tensioattivi;
 - Sia garantita la periodica manutenzione e pulizia del sistema delle condotte, del sistema di trattamento e dei pozzetti di raccordo e/o ispezione;
 - I materiali originati dalle operazioni di manutenzione e pulizia siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
 - Lo scarico non deve provocare inconvenienti ambientali quali emanazioni di cattivi odori e aerosol ovvero ristagno o impaludamento del corpo idrico ricettore;

Scarico 3

5. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne destinate a solo parcheggio non è soggetto a particolari limiti di accettabilità ma alla corretta manutenzione del sistema di raccolta e trattamento delle acque;

6. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
- Sia installato un pozzetto di ispezione/campionamento per lo scarico 3 sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento aree esterne, posto a valle del trattamento e prima dello scarico nel fosso ricettore;
 - Sia garantita la periodica manutenzione e pulizia del sistema delle condotte, del sistema di trattamento e dei pozzetti di raccordo e/o ispezione;
 - I materiali originati dalle operazioni di manutenzione e pulizia siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
 - Lo scarico non deve provocare inconvenienti ambientali quali emanazioni di cattivi odori e aerosol ovvero ristagno o impaludamento del corpo idrico ricettore;

Prescrizioni generali:

7. Siano garantiti periodici interventi di manutenzione e pulizia al fosso ricettore per tutto il tratto corrispondente al lato nord dello stabilimento fino alla confluenza con lo Scolo Biola per eliminare l'eventuale vegetazione spontanea o qualsiasi altro materiale che fosse da intralcio al regolare deflusso delle acque e mantenere la regolare sagomatura del fosso per la sua ottimale funzionalità idraulica;
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°145042 del 16/09/2011 CL 11.4.5/160/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Autorizzazione Unica Ambientale

ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl. - Comune di Castel San Pietro Terme - via Mori n° 690

ALLEGATO C

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico sul suolo mediante sub-irrigazione di acque reflue domestiche classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (BO) "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività di stoccaggio e lavorazione prodotti agricoli.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico in fosso di campagna che confluisce nello Scolo Biola di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dalle attività di lavaggio patate e carote con acqua (competenza amministrativa di ARPAE-SAC di Bologna. Vedi Allegato B al presente atto);
- Scarico in fosso di campagna che confluisce nello Scolo Biola di acque reflue di dilavamento costituite dall'unione di acque lavaggio pavimentazioni e di acque meteoriche di dilavamento di coperti (competenza amministrativa di ARPAE-SAC di Bologna. Vedi Allegato B al presente atto);
- Scarico in fosso di campagna che confluisce nello Scolo Biola di acque meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a parcheggio autovetture (competenza amministrativa di ARPAE-SAC di Bologna. Vedi Allegato B al presente atto)
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme (BO) con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico¹. Tale parere é riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di

¹ Parere del comune di Castel San Pietro Terme agli atti di ARPAE con PGB0/2017/19403 del 18/07/2017

Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 2089/2013 del 09/07/2013 rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme (BO).



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA EDILIZIA E TERRITORIO

richiesta presentata il 24/12/2015 al n. 30109 di protocollo

Pratica n. 56/AS/15

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 24/12/2015 al numero 30109 di protocollo, dal Signor PARMA MAURO legale rappresentante della Ditta ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) Via MORI, 690 - **Pratica SUAP n. 56/AS/15.**

PARERE

Vista la richiesta di AUA presentata in data 24/12/2015 al numero 30109 di protocollo, dal Signor PARMA MAURO legale rappresentante della Ditta ORTOFRUTTICOLA per le seguenti matrici:

- matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche in pubblica fognatura,

- matrice stabilimento esistente con emissioni in atmosfera

proveniente dall' insediamento produttivo dove si svolge attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, sito in Castel S. Pietro Terme Via Mori n. 690;

Vista la nota di HERA del 01/03/2016 al prot. n. 4898, con la quale si informa che la medesima società non può esprimere parere relativamente all'AUA in oggetto in quanto gli scarichi relativi confluiscono in un collettore fognario non in gestione a tale società;

Considerato che la domanda di AUA è stata presentata per l'ottenimento del "rinnovo" dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue su suolo, esistente, rilasciata da questo Comune AS/11/1943 del 05/09/2011 alla ditta Molino San Giovanni srl, facendo riferimento al parere di ARPA pg. n. 393 del 04/02/2002;

Vista la documentazione integrativa pervenuta il 14/07/2016 al prot. n. 15117 contenente elaborato grafico aggiornato e congruente alla SCIA N. 34/GE/16 "realizzazione di rete fognaria interna al lotto di proprietà";

Visto il parere di ARPA prot. n. 13545 del 08/10/2015 Sinadoc 1836/15;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata in data 02/08/2017 al prot. n. 16587, a firma della proprietà, nella quale si attesta che il sistema di trattamento a suo tempo autorizzato (subirrigazione per scarichi esclusivamente domestici) è a tutt'oggi perfettamente funzionante e non ha mai generato problematiche ambientali di qualunque natura;

Si esprime, per quanto di competenza, il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ◆ siano previsti il costante e corretto controllo e manutenzione della fossa imhoff e dei pozzetti di ispezione/campionamento, con particolare riferimento all'asportazione del fango di supero che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- ◆ ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 152/1999, venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque reflue di scarico
- ◆ lo smaltimento delle acque non deve provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali

Castel San Pietro Terme, li 08/08/2017

IL RESPONSABILE di AREA
Arch. Angelo Premi
Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

UNITÀ OPERATIVA EDILIZIA E TERRITORIO

richiesta presentata il 24/12/2015 al n. 30109 di protocollo

Pratica n. 56/AS/15

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.